

Novità sul modello LIPE 2024. Un provvedimento modifica il modello e istruzioni | Tra i motivi l'aumento della soglia prevista per il versamento minimo dell'IVA periodica da 25,82 a 100 euro

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 marzo 2024, prot. n. 125654/2024 apportate alcune modifiche alle informazioni contenute nel modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe) di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, come modificato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 marzo 2018.

In particolare, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, è stata aggiornata la soglia prevista per il versamento minimo dell'IVA periodica che passa da 25,82 a 100 euro.

Inoltre, sono state apportate alcune lievi modifiche per adeguare il modello e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente.

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Nuova versione a decorrere dalle liquidazioni relative al primo trimestre 2018, da presentare entro 31 maggio 2018



Con il [provvedimento del 21 marzo 2018](#), l'Agenzia delle entrate, al fine di integrare le informazioni contenute nella comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, ha approvato una nuova versione del modello (insieme alle relative istruzioni per la compilazione e alle specifiche tecniche), che sostituisce quella già adottata lo scorso anno

con il provvedimento del 27 marzo 2017. La nuova versione deve essere utilizzata a partire dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2018, che vanno trasmesse **entro il 31 maggio 2018**.

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 marzo 2018, prot. n. 62214/2018:](#)

«Modifica delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e successive modificazioni», pubblicato il 21.03.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Normativa e prassi

- [Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 novembre 2017, prot. n. 275294](#), recante:
«Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la Comunicazione liquidazioni periodiche Iva, prevista dall'articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per il trimestre di riferimento, ancorché in presenza di fatture emesse comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto, come modificato dall'articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193.»
- [Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017:](#)
«Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»
- [Link alle prime risposte ai quesiti sulla compilazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA \(FAQ\)](#)

- [Comunicazione delle fatture e comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA: il pesante impianto sanzionatorio mitigabile con il ravvedimento](#)

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 104 E del 28 luglio 2017:](#) con oggetto: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Comunicazioni telematiche – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Aspetti sanzionatori – Omissione, incompletezza o infedeltà delle comunicazioni – Modalità di ravvedimento – Artt. 21 e 21-bis del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – [Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017](#) – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 11, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

- [Link alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017,](#) con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell'obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti – [Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225](#)